



Ente Scuola Edile - CPT

**Organismo Paritetico Territoriale**

per la formazione e sicurezza in edilizia della provincia di Siracusa

96100 Siracusa Viale Ermocrate, 6  
Tel. 0931.22943 Fax 0931.445871  
info@optsiracusa.it - optsiracusa@pec.it  
CF. 80001510892 - P.IVA 01318940895  
www.optsiracusa.it

Numero Verde  
**800 501661**

## **AGGIORNAMENTO COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA (CSE E CSP)**

Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ha stabilito l'obbligo dell'aggiornamento continuo in materia di sicurezza per i soggetti abilitati alle funzioni del coordinatore. Nello specifico l'All. XIV al succitato Decreto fissa in 40 ore il monte ore minimo di formazione da maturare entro ogni quinquennio successivo alla data di conseguimento dell'attestato di frequenza. Per coloro che hanno conseguito l'attestato di frequenza prima dell'entrata in vigore del decreto, il punto zero da cui far decorrere il quinquennio coincide con il 15 maggio 2008 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08).


I crediti possono essere ottenuti attraverso la frequenza a specifici corsi, meglio se diluiti in moduli nell'arco del quinquennio, in maniera da consentire al professionista un aggiornamento costante nel tempo, considerato il frequente evolversi e modificarsi della normativa. È consentita anche la frequenza di convegni o seminari senza alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti, purché la presenza sia attestabile del registro presenze a cura del soggetto organizzatore. In attesa di chiarimenti specifici in merito all'articolazione di tali eventi, consigliamo la frequenza a convegni/seminari organizzati da soggetti individuati dalla norma quali soggetti formatori (art. 98, comma 2 del D.Lgs. 81/08) o nell'ambito dei quali la durata effettiva della formazione non sia congrua alle ore di credito risultanti nell'attestato di frequenza (magari perché si è perso troppo tempo in ritardi, convenevoli, saluti e presentazioni).

La circostanza rappresentata dal mancato raggiungimento delle 40 ore entro il quinquennio di riferimento è stata già oggetto dell'Interpello del Ministero del Lavoro n. 17 del 20.12.2013 e definitivamente sancito dal punto 10. dell'Accordo n. 128/CSR del 7 luglio 2016. In esso viene chiarito, come noi abbiamo da sempre sostenuto, che il mancato aggiornamento non determina l'invalidità dell'attestato di frequenza al corso di 120 ore con la conseguenza di doverlo rifrequentare, ma semplicemente la sospensione della operatività, recuperabile con il completamento del monte ore di aggiornamento. Pertanto i soggetti che non sono riusciti a completare le ore di aggiornamento entro il termine previsto non potranno ne assumere l'incarico ne tantomeno continuare a svolgere incarichi di coordinatore in essere sino al completamento delle ore mancanti. È chiaro che le ore recuperate, se pur ricadenti nel quinquennio successivo, andranno a sanare il quinquennio precedente e non potranno quindi entrare nel nuovo computo.


Al pari, le ore frequentate nell'ambito del quinquennio di riferimento in eccedenza rispetto alle 40 obbligatorie non potranno costituire credito per il quinquennio successivo.

In appresso diamo rappresentazione grafica di quanto sopra descritto:

### 1) Coordinatori che hanno conseguito l'attestato prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08:



### 2) Coordinatori che hanno conseguito l'attestato dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08:



### 3) Coordinatori che non sono riusciti a maturare le 40 ore di aggiornamento entro il quinquennio di riferimento:

